



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.3**

OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DELLA NUOVA IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021, COSI' COME INDIVIDUATE DALLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019.

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di gennaio alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco | Si |
| 2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco | Si |
| 3. PELISSERO Giuliano - Assessore | Si |
| 4. VALERIO Cinzia - Assessore | Si |
| 5. COLAMARIA Antonella - Assessore | Si |

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale PESANDO Emanuela.

Si dà atto che il Vice Sindaco Giorgio MONTABONE e gli Assessori Giuliano PELISSERO, Cinzia VALERIO e Antonella COLAMARIA partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 19/03/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'IMU (Imposta Municipale Propria di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;

Visto che il comma 13, dell'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra l'altro, che «restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 ... del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D. Lgs. 23/2011 prevede che «per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006»;

Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile all'IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D. Lgs. 504/1992, in forza del quale «Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi»;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ai commi dal 639 al 705 con il quale è stata istituita l'imposta Unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014, così suddivisa:

- Commi dal 639 al 640 relativi all'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI);
- Commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili (TASI);
- Commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TARI E TASI;

Dato atto che ai sensi del comma 639 dell'art.1 sopracitato l'Imposta Unica Comunale (IUC):

1. si basa su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
2. si compone:
 - dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - della tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che:

1. l'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) al comma 704 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 (TARES);
2. l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, ha abolito a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.214, dalla

Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e ha disposto che dell'anno 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della Legge n.160/2019;

3. l'art. 1, comma 739, della L. 160/2019, che dispone che l'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 738, si applica a tutti i Comuni del territorio nazionale;
4. l'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, il quale nell'ambito della disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), prevede che: *"il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa"*;

Visto inoltre l'art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: *"ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni"*;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, occorra procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile dell'Imposta municipale propria (Nuova IMU), e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Appurata la necessità altresì, al fine di gestire eventuali necessità transitorie connesse a prestazioni pregresse, di procedere alla nomina di un funzionario responsabile anche relativamente al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), all'Imposta sugli Immobili (I.C.I.) ed all'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI)

Ritenuto quindi di affidare a far data dal 1° gennaio 2021 gli incarichi sopra evidenziati al Dott. Pasquale Luciano, Responsabile dell'Area Finanziaria in forza del Decreto Sindacale n. 21 del 30 dicembre 2020;

Richiamata la nota del MEF n.7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Appurato pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo la predetta nota del MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione della deliberazione in questione unicamente sul sito informatico istituzionale di ciascun Comune;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in particolare l'art. 48 che disciplina le competenze della Giunta Comunale;

Visti lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di designare quale Funzionario Responsabile dell'Imposta municipale propria (nuova IMU), e della Tassa sui Rifiuti (TARI) a partire dal 1° gennaio 2021, così come

individuata dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, il Dott. Pasquale Luciano, in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria dal 1° gennaio 2021.

2. di designare altresì lo stesso, quale Responsabile anche del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), dell'Imposta sugli Immobili (I.C.I) e dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di gestire eventuali necessità transitorie connesse a prestazioni pregresse.
3. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa.
4. di riservarsi la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora l'evoluzione della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell'organo esecutivo.
5. di disporre affinché copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune e di dare atto che la presente deliberazione non necessita di trasmissione al MEF.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà esito unanime favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PESANDO Emanuela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZIO ALLE PERSONE E
ALLE IMPRESE
Dr.ssa Emanuela PESANDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese